



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE
NEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(Art. 113 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)**



INDICE

ART. 1 – Oggetto, finalità, esclusioni

ART. 2 – Definizioni

ART. 3 – Costituzione del fondo

ART. 4 – Percentuali di alimentazione del fondo

ART. 5 – Destinazione del fondo

ART. 6 – Riparto delle risorse finanziarie del fondo destinate all'incentivazione dei dipendenti

ART. 7 – Individuazione gruppo di lavoro e conferimento incarichi

ART. 8 – Criteri di individuazione dei partecipanti al gruppo di lavoro

ART. 9 – Accertamento dei risultati

ART. 10 – Liquidazione delle somme a titolo di incentivo

ART. 11 – Rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni

ART. 12 – Adeguamento dinamico del Regolamento

ART. 13 – Disposizioni transitorie e finali



Art. 1. Oggetto, finalità, esclusioni

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo del fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 91 del 19/4/2016) (di seguito, per brevità, "Codice") nel contesto delle procedure di appalto di lavori, servizi e forniture e recepisce le modalità e i criteri per il riparto della quota destinata all'incentivazione del personale.
2. La disciplina dell'incentivo è finalizzata a stimolare un'attenta gestione delle fasi di programmazione e di esecuzione dei contratti pubblici di appalto mediante l'ottimale utilizzo delle professionalità interne e l'incremento della relativa produttività.
3. Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti esclusivamente per attività riferibili a contratti di lavoro, servizi e forniture che siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa e, relativamente agli appalti di servizi e forniture, solo nel caso in cui, in base alle previsioni del Codice, è nominato il direttore dell'esecuzione. Gli incentivi per funzioni tecniche possono inoltre essere riconosciuti, nei limiti previsti dal Codice e dal presente Regolamento, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità (v. Deliberazione Corte Dei Conti n. 2/SEZAUT/2019/QMIG). Resta salvo quanto previsto in maggior dettaglio all'art. 3 del presente Regolamento.
4. Nel rispetto del principio generale di onnicomprensività della retribuzione e di tassatività delle relative eccezioni, resta esclusa l'incentivabilità di funzioni o attività diverse da quelle considerate all'art. 113, comma 2, del Codice e preclusa la possibilità di applicazione analogica o interpretazione estensiva delle stesse.

Art. 2. Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, fatte salve le definizioni contenute nell'art. 3 del Codice, si intende per:

- a) "Codice", il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante la disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e a seguito di delega conferita con Legge 28 gennaio 2016, n. 11, e ss.mm.ii.;
- b) "fondo", il fondo per funzioni tecniche previsto e disciplinato dall'art. 113, comma 2, del Codice;
- c) "fondo per gli incentivi", la quota, pari all'80% del fondo, destinata all'incentivazione del RUP e dei dipendenti che svolgono le funzioni indicate all'art. 113, comma 2, del Codice, nonché dei loro collaboratori;
- d) "fondo per l'innovazione", il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo da destinarsi nel rispetto del disposto dell'art. 113, comma 4, del Codice;
- e) "importo a base di gara", l'importo posto a base di gara comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'I.V.A.;
- f) "intervento", il singolo lavoro/servizio/fornitura;
- g) "lavoro", le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
- h) "opera", il risultato di una serie di lavori che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica: sono tali sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;
- i) "ufficio competente", gli uffici dell'Ateneo cui per legge, statuto, regolamento o altro atto amministrativo sono affidati compiti di programmazione, progettazione e gestione dell'esecuzione di lavori e dell'acquisizione di servizi e forniture, cui compete l'attuazione dello specifico intervento;
- i-bis) "Direttore Generale" il soggetto che esercita i poteri di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
- l) "dirigente", il soggetto preposto all'Ufficio/Struttura competente (intendendosi per "dirigente" anche il Direttore di Dipartimento o Centro per le strutture decentrate);



- m) “Responsabile del procedimento” o “RUP”, il dipendente nominato ai sensi dell'art. 31 del Codice per ciascun procedimento relativo all'affidamento di un contratto;
- n) “verifica preventiva dei progetti”, l’attività di verifica della conformità degli elaborati progettuali alla vigente normativa svolta da dipendenti dell’Amministrazione nei casi previsti dall’art. 26, comma 6, lett. c) e d), del Codice;
- o) “direzione dei lavori”, attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico, amministrativo e contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento, per la quale la stazione appaltante nomina un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, che costituiscono l’ufficio di direzione dei lavori, a norma dell'art. 101 del Codice;
- p) “direzione dell’esecuzione”, l’attività di controllo dell’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto servizi e forniture;
- q) “coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione” (o “coordinatore per l’esecuzione”) il soggetto preposto alle attività previste dall'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in possesso dei requisiti professionali stabili dall’art. 98 del medesimo decreto legislativo;
- r) “collaudo” / “verifica di regolare esecuzione” e “verifica di conformità”, le attività di controllo previste dall’art. 102 del Codice per i contratti relativi a lavori e, rispettivamente, a servizi e forniture, finalizzate ad accertare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento;
- s) “collaudo statico”, giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell’opera che svolgono funzione portante, obbligatorio nei casi previsti dalla vigente normativa;
- t) “collaboratori”, i dipendenti, individuati in sede di costituzione del gruppo di lavoro o di nomina del RUP, ai quali sono affidati, anche congiuntamente, compiti di natura tecnica, amministrativa o contabile in stretta correlazione teleologica e/o funzionale rispetto alle attività e funzioni incentivate a norma degli artt. 5 e 6 del presente Regolamento,

Art. 3. Costituzione del fondo

1. A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi è costituito un fondo alimentato con una percentuale non superiore al 2% dell’importo a base di gara, al netto dell’IVA, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura. Nella definizione della percentuale effettiva di alimentazione del fondo il Direttore Generale, sentito il dirigente o in mancanza la figura apicale di riferimento, tiene conto dell’entità e della complessità dell’opera o lavoro da eseguire e del servizio o fornitura da acquisire, facendo applicazione dei criteri stabiliti al successivo art. 4.
2. L’importo del fondo non è soggetto ad alcuna revisione qualora in sede di appalto si verificano ribassi.
3. Le somme di cui al comma 1 del presente articolo sono quantificate in fase di progettazione del lavoro, servizio o fornitura e sono inserite nell’ambito delle somme a disposizione dell’Amministrazione all’interno del quadro economico del relativo intervento. Dette somme fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
4. Nel caso di varianti in corso d’opera, l’importo del fondo gravante sul singolo intervento viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara, ad esclusione delle varianti in corso d’opera derivanti da errori progettuali.
5. Non determina la costituzione del fondo di cui al presente articolo:
 - a) le attività di pianificazione generale e/o particolareggiata, anche se finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori in amministrazione diretta;
 - c) i lavori ed altri investimenti attuati con procedure di somma urgenza o ad affidamento diretto.



6. In relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria, al fine di stabilire l'applicabilità dell'art. 113 del Codice e del presente Regolamento il Direttore Generale, sentito il dirigente o in mancanza la figura apicale di riferimento, valuta le circostanze concrete dell'appalto con riferimento alla presenza di un progetto da attuare e di una "gara", seppure semplificata, da espletare. Valuta inoltre se le funzioni tecniche siano necessarie per consentire "l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti" (v. Deliberazione Corte Dei Conti n. 2/SEZAUT/2019/QMIG).

7. In caso di ricorso alle procedure di *e-procurement*, al fine di stabilire l'applicabilità dell'art. 113 del Codice e del presente Regolamento spetta al Direttore Generale, sentito il dirigente o in mancanza la figura apicale di riferimento, valutare, in base alla specifica disciplina della procedura di *e-procurement* concretamente applicata (es. convenzione Consip o acquisto sul MEPA), che vi sia una "gara", seppure semplificata, e la ricorrenza delle attività oggetto di incentivazione ai sensi del successivo art. 5 e della tabella di cui all'art. 6 riguardante le fasi/attività. In assenza di gara non si potrà procedere all'erogazione dell'incentivo (Corte Corte Conti, sez. contr. Toscana, deliberazione n. 19/2018/PAR).

8. Il mancato avvio dei lavori/servizi o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara. In questo caso le funzioni del RUP, dei collaboratori e degli altri partecipanti al gruppo di lavoro individuati nel provvedimento di cui all'art. 7 del presente Regolamento sono compensate in base all'aliquota spettante a norma dell'art. 4 in relazione all'attività effettivamente svolta.

Art. 4. Percentuali di alimentazione del fondo

1. Per ogni opera o lavoro l'effettiva percentuale di alimentazione del fondo è definita dal Direttore Generale, sentito il dirigente o in mancanza la figura apicale di riferimento, in rapporto all'entità e complessità dell'intervento, facendo applicazione dei seguenti parametri:

a) parametro di entità (PE) compreso tra 1,70% e 2%, secondo i seguenti scaglioni:

PER OPERE O LAVORI		
Importo a base di gara (in Euro)		PE
Da	A	
0,00	1.000.000,00	2,0%
1.000.001,00	Soglia comunitaria	1,9%
Soglia comunitaria (+0.01 €)	25.000.000,00	1,8%
Oltre 25.000.000,00 importo oltre 50.000.000,01		1,7%

b) parametro di complessità (PC) compreso tra 1,05 e 0,95, secondo i seguenti livelli:

PER OPERE O LAVORI	
Manutenzione ordinaria	0,95
Manutenzione straordinaria	1,00
Opere o lavori non rientranti nelle precedenti due tipologie	1,05

2. Per ogni servizio e fornitura l'effettiva percentuale di alimentazione del fondo è definita dal Direttore Generale, sentito il dirigente o in mancanza la figura apicale di riferimento, in rapporto all'entità e complessità dell'intervento, facendo applicazione dei seguenti parametri:



a) parametro di entità (PE) compreso tra 1,70% e 2%, secondo i seguenti scaglioni:

PER SERVIZI E FORNITURE		
Importo a base di gara (in Euro)		PE
Da	A	
0,00	200.000,00	2,0%
200.001	soglia comunitaria	1,9%
Soglia comunitaria (+0,01 €)	25.000.000,00	1,8%
oltre 25.000.000,00		1,7%

b) parametro di complessità (PC) compreso tra 1,05 e 0,90, secondo i seguenti livelli:

PER SERVIZI E FORNITURE	
Servizi e forniture di nuova acquisizione per l'Amministrazione	1,05
Servizi e forniture che, pur non rientrando nella precedente tipologia, necessitano di nuova definizione quanto all'oggetto, alla stima dell'importo e/o alle modalità di svolgimento	1,00
Servizi e forniture non rientranti nella prima tipologia, per i quali le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione si connotano in termini di complessità (ad esempio, in relazione alle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali)	0,95
Servizi e forniture aventi carattere di ripetitività e non rientranti nelle precedenti tipologie	0,90

2. Per la determinazione della percentuale di alimentazione del fondo si applica la seguente formula:
 $PE \cdot PC =$ percentuale da applicare (approssimata per eccesso alla seconda cifra decimale)

Art. 5. Destinazione del fondo

1. L'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito a norma dell'art. 4 del presente Regolamento è ripartito tra i dipendenti secondo le modalità e i criteri previsti al successivo art. 6. Gli incentivi sono riconosciuti e corrisposti, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di:

- a) programmazione della spesa per investimenti
- b) verifica preventiva dei progetti
- c) predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici
- d) responsabile unico del procedimento
- e) direzione dei lavori/direzione dell'esecuzione
- f) collaudo tecnico amministrativo/verifica di conformità
- g) collaudo statico

2. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Amministrazione di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso l'Amministrazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta



qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

3. Gli importi di cui al comma 1 del presente articolo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione. Gli oneri fiscali (IRAP) gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti sono dedotti in via preventiva dalla quota di cui al citato comma 1.

Art. 6. Riparto delle risorse finanziarie del fondo destinate all'incentivazione dei dipendenti

1. Partecipano al riparto delle somme destinate all'incentivazione del personale il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'art. 5, comma 1, del presente Regolamento, assumendo, in rapporto alla specifica attività, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub procedimento o attività, nonché i loro collaboratori. Per collaboratori si intendono i dipendenti cui sono affidati, anche congiuntamente, compiti di natura tecnica, amministrativa o contabile che si pongono in stretta correlazione teleologica e/o funzionale rispetto alle attività individuate al precitato art. 5, comma 1.

2. A norma dell'art. 113, comma 3, del Codice, il personale con qualifica dirigenziale è escluso dal riparto degli incentivi.

3. Per opere o lavori le somme destinate all'incentivazione dei dipendenti indicati al comma 1 sono così ripartite in relazione alle diverse fasi/attività, tenuto conto della complessità delle stesse con riferimento al caso concreto:

PER OPERE O LAVORI		
FASE/ATTIVITÀ dalla programmazione all'aggiudicazione		
RUP		20%
programmazione della spesa per investimenti		3%
verifica preventiva dei progetti		4%
predispersione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici		5%
attività funzionali connesse alla procedura		3%
FASE/ATTIVITÀ esecuzione		
RUP		20%
direzione dei lavori		25%
direttore operativo *		3%
ispettore di cantiere *		2%
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione *		7%
collaudo tecnico amministrativo/CRE (nel caso in cui si proceda al collaudo statico la relativa aliquota va dal 4% all'8%)		5%
attività funzionali connesse alla procedura		3%

* Nel caso in cui non vengano nominati assistenti al direttore dei lavori, le aliquote spettanti per direttore operativo, ispettore di cantiere e coordinatore della sicurezza sono assegnate al dipendente che espleta le funzioni di D.L.

4. Per servizi e forniture le somme destinate all'incentivazione dei dipendenti indicati al comma 1 del presente articolo sono così ripartite in relazione alle diverse fasi/attività, tenuto conto della complessità delle stesse con riferimento al caso concreto:

PER SERVIZI E FORNITURE		
FASE/ATTIVITÀ dalla programmazione all'aggiudicazione		
RUP		20%
programmazione della spesa per investimenti		4%



predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	8%
attività funzionali connesse alla procedura	3%
FASE/ATTIVITÀ esecuzione	
RUP	25%
direzione dell'esecuzione	25%
verifica di conformità/CRE	10%
attività funzionali connesse alla procedura	5%

5. La ripartizione dell'incentivo tra i partecipanti è operata dal Direttore Generale, sentito il dirigente o in mancanza la figura apicale di riferimento, su proposta del RUP, di norma nel medesimo provvedimento con il quale conferisce gli incarichi ai sensi del successivo art. 7.

6. Qualora ad uno stesso soggetto vengano attribuite più funzioni tra quelle previste nelle tabelle riportate ai commi 3 (per lavori) o 4 (per servizi e forniture) del presente articolo, l'incentivo sarà determinato dalla somma delle aliquote stabilite per ciascuna funzione.

7. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del Codice, per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto dell'Università "G. D'Annunzio", su richiesta della centrale unica di committenza medesima può essere riconosciuta una quota parte, non superiore al 25%, dell'incentivo previsto. In questo caso, l'aliquota relativa alle attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando, nelle tabelle riportate ai commi 3 e 4 del presente articolo, vengono ridotte in maniera corrispondente.

8. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

9. Per la determinazione dell'incentivo conseguente a perizie di variante e suppletive nei casi consentiti dall'art. 106 del Codice, le aliquote percentuali indicate per la "fase esecutiva" trovano applicazione sulla differenza tra l'importo originario e l'importo di perizia (al lordo del ribasso d'asta).

10. Nel caso di interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 113 del Codice per cui si riscontrano, comunque, l'impossibilità di applicare le disposizioni di cui al presente articolo, al fine di determinare la suddivisione proporzionale dell'incentivo tra i dipendenti, o le quote corrispondenti alle attività svolte da soggetti esterni, si potrà fare riferimento alle percentuali derivanti dall'applicazione del decreto ministeriale recante la determinazione dei corrispettivi per i servizi tecnici, di cui all'art. 24, comma 8, del Codice.

11. In caso di servizi e forniture gli incentivi sono riconosciuti solo nei casi in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 7. Individuazione gruppo di lavoro e conferimento incarichi

1. Fanno parte del gruppo di lavoro i dipendenti che assolvono alle funzioni indicate all'art. 5, comma 1, del presente Regolamento e i loro collaboratori e, se del caso, il personale della centrale unica di committenza o di altri enti pubblici, su designazione e previo accordo con gli stessi enti.

2. Il Direttore Generale, sentito il dirigente o in mancanza la figura apicale di riferimento, con proprio provvedimento:

a) individua l'opera, il servizio o la fornitura per i quali si provvede alla costituzione del fondo con riferimento ai documenti programmatici dell'Ente (Programma triennale LL.PP. e Programma biennale servizi e forniture) ed il relativo importo presunto da porre a base di gara;

b) stima l'ammontare del fondo in relazione al predetto importo a base di gara applicando, sentito il RUP, i parametri di cui all'art. 4 del presente Regolamento;

c) su proposta del RUP, definisce le aliquote riferite alle singole fasi/attività all'interno dei valori previsti nelle tabelle di cui al comma 3 (per lavori) e comma 4 (per servizi e forniture) dell'art. 6;



d) in applicazione dei criteri indicati all'art. 8 del presente Regolamento, individua, su proposta del RUP, coloro che partecipano al gruppo di lavoro indicando categoria e profilo professionale di ciascuno;

e) suddivide tra i soggetti individuati la percentuale di partecipazione al riparto del fondo per ogni fase/attività, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere; l'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione, dal Direttore Generale, sentito il dirigente o in mancanza la figura apicale di riferimento, su proposta del RUP, sulla base del rispetto dei tempi e dei costi preventivati, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 del presente Regolamento;

f) conferisce gli incarichi a tutti i soggetti individuati a norma della precedente lett. d), fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3;

g) indica, sentito il R.U.P., i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, precisando che eventuali proroghe possono essere autorizzate solo previa richiesta motivata ed esclusivamente qualora il termine stesso non sia indicato come perentorio, ed in ogni caso previo parere favorevole del RUP. I termini per le attività preliminari alla fase esecutiva decorrono dalla data di comunicazione del provvedimento di conferimento dell'incarico; i termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo e per il certificato di regolare esecuzione coincidono con quelli previsti dal Codice e dalla relativa normativa attuativa. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per le singole prestazioni trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

3. Al di fuori dei casi in cui è consentita la certificazione della regolare esecuzione dei lavori, il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i del collaudo tecnico-amministrativo, a seconda della complessità dell'opera, può essere individuato con successivo provvedimento, conseguente all'inizio dei lavori, mentre sarà indicata contestualmente agli elementi di cui al comma 1 la percentuale di ripartizione di competenza.

4. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni. Il provvedimento di cui al comma 1 viene sottoscritto per accettazione integrale di quanto in esso stabilito da tutti i partecipanti.

5. Il Direttore Generale, sentito il dirigente o in mancanza la figura apicale di riferimento, può in ogni momento, con proprio provvedimento motivato e sentito il RUP, sostituire un dipendente all'interno del gruppo di lavoro o modificarne l'incarico. Con il medesimo provvedimento il Direttore Generale, sentito il dirigente o in mancanza la figura apicale di riferimento, previo accertamento dell'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato, stabilisce la quota di incentivo spettante in correlazione al lavoro eseguito, tenuto conto della causa della sostituzione o modifica. In caso di sostituzione il Direttore Generale, sentito il dirigente o in mancanza la figura apicale di riferimento, indica la quota spettante al dipendente subentrante.

6. Il personale incaricato può svolgere le prestazioni ricomprese nell'incarico anche fuori dall'orario di lavoro, tuttavia le ore eccedenti detto orario saranno retribuite, nella misura ed alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti e nei limiti stabiliti.

Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001. Il Direttore Generale che dispone l'incarico è tenuto ad accertare, per mezzo degli uffici, la sussistenza delle situazioni di cui al citato articolo.

Art. 8. Criteri di individuazione dei partecipanti al gruppo di lavoro

Ai fini di cui all'art. 7, comma 2, lett. d), del presente Regolamento, i partecipanti al gruppo di lavoro sono individuati tra il personale in possesso dei requisiti professionali eventualmente richiesti dalla vigente normativa sulla base dei seguenti criteri e nel rispetto del principio di rotazione:



- a) specializzazione e grado di esperienza acquisiti in relazione alla specifica funzione e/o nella categoria cui si riferisce il progetto;
- b) rendimento quali/quantitativo e capacità di rispettare scadenze e impegni.

Art. 9. Accertamento dei risultati

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Direttore Generale, sentito il dirigente o in mancanza la figura apicale di riferimento, competente previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti. A tal fine il Direttore Generale, sentito il dirigente o in mancanza la figura apicale di riferimento, acquisisce preventivamente apposita relazione del RUP, nella quale quest'ultimo certifica le specifiche attività svolte, anche con riferimento alle attività di controllo sull'esecuzione delle prestazioni stabilite dall'art. 31, comma 12, del Codice, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti, e adotta apposito provvedimento con il quale propone il pagamento delle quote di rispettiva spettanza. Il provvedimento contiene espresso riferimento agli esiti della summenzionata attività di controllo sull'esecuzione delle prestazioni.
2. L'accertamento, per le attività di programmazione della spesa, di verifica preventiva dei progetti e di predisposizione e controllo delle procedure di bando, viene effettuato in corrispondenza della sottoscrizione del contratto di appalto, mentre per la fase di esecuzione viene effettuato in corrispondenza dell'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione o a seguito di verifica di conformità. L'accertamento, nel caso di lavori, servizi e forniture di durata pluriennale, sarà effettuato su base annuale.
3. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
4. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 40% dei tempi assegnati, o con errori che non comportano aumenti di spesa.
5. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento, oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 4, o con gravi errori imputabili ai dipendenti incaricati che comportano aumento di spesa.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, fatta salva la valutazione in ordine alla eventuale ricorrenza di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Direttore Generale, sentito il dirigente o in mancanza la figura apicale di riferimento, contesta per iscritto gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
7. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro, servizio o fornitura per l'attività nell'espletamento della quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 30%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sulla procedura.
8. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato. Dette somme incrementano la quota del fondo di cui al presente Regolamento.
9. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono considerati gli eventuali incrementi dei tempi e dei costi che si siano verificati in conformità alle norme del Codice.

Art. 10. Liquidazione delle somme a titolo di incentivo

1. Ultimate da parte del Direttore Generale, sentito il dirigente o in mancanza la figura apicale di riferimento, le attività previste dell'art. 9, comma 1, del presente Regolamento, alla liquidazione



delle somme in favore degli aventi diritto provvede il Direttore Generale con propri atti. La liquidazione degli incentivi avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) per le attività incentivate precedenti l'indizione della gara (programmazione della spesa, verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando): fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 8, 100% della quota spettante ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, alla sottoscrizione del contratto di appalto;
- b) per la fase esecutiva: 100% della quota spettante a norma dell'art. 6 del presente Regolamento, dopo la redazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione o della verifica di conformità, fermo restando quanto previsto dall'art. 9, c. 2 ultimo periodo del presente Regolamento a riguardo dei lavori, servizi e forniture di durata pluriennale;
- c) per la quota riferita al collaudo (o alla redazione del certificato di regolare esecuzione o alla verifica di conformità): 100% della quota spettante a norma dell'art. 6 del presente Regolamento, dopo l'approvazione dei relativi atti.

2. In sede di liquidazione il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli eventuali incentivi corrisposti da altre Amministrazioni. Per trattamento economico complessivo annuo lordo deve farsi riferimento al trattamento tabellare ed accessorio previsto dal CCNL di riferimento, al netto degli oneri a carico dell'Ente.

Art. 11. Rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni

Nei casi e con le modalità previste dalla vigente normativa la remunerazione della prestazione svolta da dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici in favore dell'Università "G. D'Annunzio" è oggetto di apposita intesa utilizzando l'incentivo come termine di raffronto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Art. 12. Adeguamento dinamico del Regolamento

Le norme del presente Regolamento che recano riferimenti alle disposizioni del Codice, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

Art. 13. Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento trovano applicazione alle attività incentivate poste in essere dai dipendenti dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 (19 aprile 2016), nell'ambito di procedure per le quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati successivamente a tale data o per le quali, in caso non sia prevista pubblicazione di bandi o di avvisi, gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati successivamente alla predetta data. Le attività poste in essere prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 restano assoggettate alla disciplina contenuta nel Codice previgente e alla relativa normativa regolamentare attuativa.

2. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e fino alla data di approvazione del presente Regolamento è possibile procedere alla liquidazione degli incentivi a condizione che il fondo sia stato costituito e le relative risorse siano state previste all'interno del quadro economico dello specifico progetto e/o accantonate in bilancio. In sede di prima applicazione il Direttore Generale/dirigenti competenti o in mancanza i dipendenti apicali preposti agli uffici responsabili delle procedure di appalto di lavori, servizi e forniture rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento adottano le necessarie determinazioni per le somme provvisoriamente accantonate in bilancio per il fondo di cui all'art. 113, comma 2, del Codice,



facendo applicazione dei criteri previsti dall'art. 4 del presente Regolamento, e perfezionano gli atti di individuazione dei gruppi di lavoro mediante il riparto delle quote tra i partecipanti, a norma dei successivi artt. 6 e 7, comma 2, lett. e). Ai fini della verifica del superamento del limite del 50% di cui all'art. 10, comma 2, del presente Regolamento gli incentivi sono calcolati con riferimento al momento in cui è stata resa la prestazione.

3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina prevista dal vigente CCNL e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.